



Cumulo
dei periodi assicurativi non coincidenti
(Articolo 1, commi da 239 a 248 della legge 24 dicembre 2012,
n.228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n.232)



Sommario

<u>1 Trattamenti pensionistici da Cumulo</u>	<u>4</u>
<u>1.1 Pensione di vecchiaia in Cumulo</u>	<u>4</u>
<u>1.1.2 Diritto al trattamento di vecchiaia in Cumulo a carico della Cassa</u>	<u>5</u>
<u>1.1.3 Determinazione della misura della pensione di vecchiaia</u>	<u>5</u>
<u>1.2 Pensione anticipata in Cumulo</u>	<u>5</u>
<u>1.2.2 Diritto al trattamento alla pensione anticipata da Cumulo</u>	<u>6</u>
<u>1.2.3 Determinazione della misura della pensione anticipata</u>	<u>6</u>
<u>1.3 Pensione ai superstiti</u>	<u>6</u>
<u>1.3.1 Diritto alla pensione indiretta ai superstiti in Cumulo</u>	<u>6</u>
<u>1.3.2 Misura della pensione indiretta</u>	<u>7</u>
<u>1.3.3 Diritto e misura alla pensione di reversibilit� in Cumulo</u>	<u>7</u>
<u>1.4 Pensione di inabilit� in Cumulo</u>	<u>7</u>
<u>1.4.1 Diritto alla pensione di inabilit�</u>	<u>7</u>
<u>1.5 Decorrenze delle prestazioni da Cumulo</u>	<u>8</u>
<u>2 Pagamento dei trattamenti pensionistici</u>	<u>8</u>
<u>3 Perequazione automatica</u>	<u>8</u>
<u>4 Disposizioni transitorie</u>	<u>8</u>
<u>4.1 Cumulo ed esercizio della facolt� di ricongiunzione di cui alla legge n.45/90</u>	<u>8</u>
<u>4.2 Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione</u>	<u>8</u>
<u>5 Disposizioni specifiche</u>	<u>9</u>
<u>5.1 Supplementi</u>	<u>9</u>
<u>5.2 Ente competente alla gestione della domanda di Cumulo</u>	<u>9</u>



PREMESSA

Nel supplemento ordinario n. 57/L della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge 11 dicembre 2016, n. 232: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di Bilancio 2017).

Le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2017, estendono la facoltà di cumulare i diversi periodi previdenziali non coincidenti per il conseguimento di un'unica pensione, di cui alla legge 228/2012 anche agli iscritti delle casse professionali di cui ai decreti legislativi 509/94 e 103/96, anche se già in possesso dei requisiti autonomi per richiedere una pensione, sempreché non risultino beneficiari di una pensione diretta presso una delle gestioni di cui al comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n.228. La facoltà di Cumulo è preclusa anche ai titolari della pensione autonoma di invalidità diretta erogata dalla Cassa.

Sono interessati al Cumulo i lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e presso le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gli iscritti alla gestione separata Inps, nonché gli iscritti agli Enti di previdenza privatizzati e privati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Il comma 243 della legge 228 del 2012 prevede che la facoltà di Cumulo deve riguardare tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni previdenziali interessate al Cumulo.

Con la circolare numero 140 del 12 ottobre 2017 l'Inps, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha fornito apposite istruzioni alle proprie sedi territoriali.

Le pensioni in Cumulo saranno composte da più quote di pensione afferenti alle singole gestioni. Il comma 245, della richiamata normativa sul Cumulo, prevede che ogni gestione previdenziale determinerà il trattamento pro quota della pensione, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.

L'Inps, con la circolare numero 140 del 12 ottobre 2017, ha dato indicazioni sulle modalità di calcolo del pro quota a carico dell'Inps. Il comma 3 della circolare prevede: *"Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione*



dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente".

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Con successiva circolare la Cassa darà ulteriori indicazioni sullo status previdenziale e sui trattamenti pensionistici conseguenti per coloro che beneficiano di un trattamento anticipato pro quota erogato dall'Inps, a seguito del perfezionamento dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e non anche quelli previsti dall'ordinamento della Cassa.

In considerazione delle novità sopra richiamate la Cassa ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni generali.

1 Trattamenti pensionistici da Cumulo

Le prestazioni conseguibili mediante l'esercizio del Cumulo sono:

- Vecchiaia;
- Anticipata;
- Inabilità;
- Superstiti.

Relativamente alla conversione dei periodi di iscrizione ai fini del Cumulo si rinvia al punto 4 della circolare numero 140 del 12 ottobre 2017 dell'Inps.

1.1 Pensione di vecchiaia in Cumulo

Il Cumulo dei periodi previdenziali non coincidenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia può essere richiesto anche da coloro che abbiano maturato, in una delle gestioni interessate al Cumulo, il diritto autonomo al trattamento pensionistico, sempreché non siano già beneficiari di pensione diretta.

Il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (nota numero 13919 dell'11 settembre 2017) e riportato nella Circolare Inps numero 140 del 12 ottobre 2017 ha precisato che: *"La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24*



della legge n.214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi”.

1.1.2 Diritto al trattamento di vecchiaia in Cumulo a carico della Cassa

Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, ai sensi del comma 241 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, si consegue in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale il richiedente risulta da ultimo iscritto.

Nel caso in cui il cumulo riguardi anche dei periodi di contribuzione di un Ente che preveda un'età e una contribuzione inferiore, la quota di pensione di competenza della Cassa potrà essere riconosciuta solo al perfezionamento dell'età e della contribuzione prevista dall'art. 19 del vigente Regolamento della Previdenza.

Ai fini del diritto alla maturazione del requisito contributivo richiesto dall'articolo 19 del Regolamento della Previdenza si considerano utili tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le gestioni di cui al comma 239.

E' inoltre necessario che siano perfezionati gli ulteriori requisiti previsti dal Regolamento della Previdenza. Nei confronti dei richiedenti non in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa, i requisiti si intendono perfezionati alla data di pagamento dei contributi (articolo 30 del Regolamento della Previdenza).

Per quanto riguarda la quota di pensione di competenza dell'Inps si rimanda a quanto previsto nella richiamata circolare del predetto istituto n.140/2017.

1.1.3 Determinazione della misura della pensione di vecchiaia

L'importo del pro-quota di pensione viene determinato tenendo conto di tutti i periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso la Cassa, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso le altre gestioni, secondo il sistema di calcolo misto (retributivo/contributivo), atteso che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Previdenza, la pensione di vecchiaia "autonoma" è determinata dalla somma:

- della quota di pensione, corrispondente alle anzianità anteriori al 1° gennaio 2004, calcolata con il metodo reddituale di cui all'articolo 32 (se l'iscritto può far valere anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 2004) (c.d. quota A reddituale);
- della quota di pensione, corrispondente alle anzianità successive al 31 dicembre 2003, calcolata secondo il metodo contributivo di cui all'articolo 33 (se l'iscritto



può far valere anzianità contributive successive al 31 dicembre 2003) (c.d. quota B contributiva).

1.2 Pensione anticipata in Cumulo

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di Cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata anche per conseguire la pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il Cumulo dei periodi previdenziali non coincidenti per conseguire la pensione anticipata può essere richiesto anche da coloro che abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate, sempreché il richiedente non sia già beneficiario di trattamento pensionistico diretto presso una delle gestioni interessate al Cumulo.

1.2.2 Diritto al trattamento alla pensione anticipata da Cumulo

Per la pensione anticipata da Cumulo, sono necessari 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di anzianità contributiva complessiva non coincidente, indipendentemente dall'età anagrafica.

Nel 2019 il requisito sarà adeguato alla speranza di vita.

E' inoltre necessario che siano perfezionati tutti gli ulteriori requisiti previsti dal Regolamento della Previdenza. Nei confronti dei richiedenti non in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa, i requisiti si intendono perfezionati alla data di pagamento dei contributi (articolo 30 del Regolamento della Previdenza).

Per quanto riguarda la quota di pensione di competenza dell'Inps si rimanda a quanto previsto nella richiamata circolare del predetto istituto n.140/2017.

1.2.3 Determinazione della misura della pensione anticipata

L'importo del pro-quota di pensione viene determinato tenendo conto di tutti i periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso la Cassa, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso le altre gestioni, secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 33 del Regolamento della Previdenza.

1.3 Pensione ai superstiti

1.3.1 Diritto alla pensione indiretta ai superstiti in Cumulo

Il diritto alla pensione ai superstiti in regime di Cumulo, come previsto dall'articolo 1, comma 242, della legge n.228 del 2012, è conseguito in conformità con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.42 del 2006.



La facoltà di Cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione indiretta ai superstiti di un iscritto alla Cassa deceduto dal 1° gennaio 2017, in presenza di periodi di contribuzione in due o più gestioni indicati dal citato comma 239.

Il Cumulo è precluso ai superstiti di un iscritto già titolare di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle predette gestioni.

Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso. Per quanto riguarda la Cassa, la pensione indiretta spetta ai superstiti, di cui all'articolo 27 del Regolamento, di un iscritto che alla data del decesso, può far valere i periodi di effettiva iscrizione e contribuzione previsti dall'articolo 26 del Regolamento della Previdenza.

La pensione indiretta spetta ai superstiti di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento della Previdenza.

Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni assicurative ove il dante causa sia stato iscritto.

1.3.2 Misura della pensione indiretta

Il pro-quota liquidato dalla Cassa in favore dei superstiti dell'iscritto deceduto dal 1° gennaio 2017, è determinato applicando le percentuali indicate dall'articolo 29 del Regolamento della Previdenza, all'importo di pensione che sarebbe spettato all'iscritto al momento del decesso.

Le quote di pensione liquidate dalla Cassa in regime di Cumulo non sono soggette al trattamento minimo di cui all'articolo 37 del Regolamento della Previdenza, salvo quanto previsto dal punto 5.2 della circolare Inps n.140 del 12 ottobre 2017.

1.3.3 Diritto e misura alla pensione di reversibilità in Cumulo

Le pensioni dirette liquidate con il Cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta liquidata con il Cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per l'individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.

I superstiti aventi diritto alla quota di pensione della Cassa sono quelli esclusivamente indicati degli articoli 27 e 28 del Regolamento della Previdenza.

L'importo liquidato dalla Cassa in favore dei superstiti del titolare di una pensione diretta in Cumulo, è determinato applicando le percentuali indicate dall'articolo 29 del Regolamento della Previdenza.

Le quote di pensione liquidate dalla Cassa in regime di Cumulo non sono soggette al



trattamento minimo di cui all'articolo 37 del Regolamento della Previdenza.

1.4 Pensione di inabilità in Cumulo

1.4.1 Diritto alla pensione di inabilità

Il diritto alla liquidazione contestuale della pensione di inabilità da Cumulo è conseguito, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dell'evento inabilitante.

I requisiti per la maturazione della quota di pensione di inabilità da Cumulo della Cassa, sono indicati dall'articolo 21 del Regolamento della Previdenza.

Nei confronti dei richiedenti non in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa, i requisiti si intendono perfezionati alla data di pagamento dei contributi (articolo 30 del Regolamento della Previdenza).

In analogia a quanto già previsto per l'istituto della totalizzazione, il titolare di pensione di invalidità solo nel caso in cui le condizioni di salute si aggravino, potrà chiedere la pensione di inabilità in regime di Cumulo ai sensi della legge n. 228/2012.

1.5 Decorrenze delle prestazioni da Cumulo

Le pensioni di vecchiaia, anticipata e di inabilità da Cumulo decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dal mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti se successiva.

Nei confronti dei richiedenti non in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa, i requisiti si intendono perfezionati alla data di pagamento dei contributi.

Le pensioni ai superstiti in regime di Cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

In ogni caso le pensioni di vecchiaia, anticipate, di inabilità e ai superstiti presentate mediante Cumulo non potranno avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.

2 Pagamento dei trattamenti pensionistici

Il comma 244 fa rinvio, per il pagamento dei trattamenti liquidati in regime di Cumulo, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 42/2006. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è quindi effettuato dall'Inps secondo le modalità stabilite nell'apposita convenzione.



3 Perequazione automatica

La pensione in regime di Cumulo costituisce un'unica pensione. Pertanto, gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati, in base alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.

4 Disposizioni transitorie

4.1 Cumulo ed esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge n.45/90

Il comma 197, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, si riferisce espressamente alle sole ipotesi di ricongiunzione di cui alla legge n. 29 del 1979. Sono quindi escluse dal suo campo di applicazione le ricongiunzioni esercitate ai sensi della legge n. 45 del 1990.

4.2 Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione

L'articolo 1, comma 198, della legge n. 232 del 2016 ha previsto che i soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della L. 228/2012 a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del citato articolo 1, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 42/2006, anteriormente al 1° gennaio 2017 ed il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono accedere al trattamento pensionistico in Cumulo previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione. La rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere effettuata anche dai superstiti di assicurato.

5 Disposizioni specifiche

5.1 Supplementi

I periodi di contribuzione successivi alla decorrenza della pensione in regime di Cumulo danno luogo alla liquidazione di uno o più supplementi di pensione ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento della Previdenza.

5.2 Ente competente alla gestione della domanda di Cumulo

Le Cassa è in attesa delle ulteriori istruzioni sulla materia in oggetto che saranno emanate dall'Inps a seguito della stipula dei previsti rapporti convenzionali con le Casse professionali. In particolare per coloro che, nel caso di pensione di vecchiaia, perfezionano il requisiti di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e non anche quelli previsti dall'ordinamento della Cassa.